



IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Documento n. 10 del 18 marzo 2005

Le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie a favore del contribuente, possono essere eseguite utilizzando l'istituto dell'ottemperanza. Tale istituto si affianca alle disciplina prevista dal codice di procedura civile per l'esecuzione delle sentenze

NOTA OPERATIVA

1. L'istituto.	Pag.	1
2. Il giudizio di ottemperanza e l'esecuzione forzata prevista dal codice di procedura civile	"	2
2.1. <i>La disciplina legislativa</i>	"	2
2.2. <i>Il problema</i>	"	2
2.3. <i>La dottrina</i>	"	2
2.4. <i>La giurisprudenza</i>	"	3
2.5. <i>L'interpretazione ministeriale</i>	"	3
2.6. <i>Osservazioni conclusive</i>	"	3
3. Presupposti del giudizio di ottemperanza – sentenza passata in giudicato	"	3
3.1. <i>La disciplina legislativa</i>	"	3
3.2. <i>Il problema</i>	"	3
3.3. <i>La dottrina</i>	"	4
3.4. <i>La giurisprudenza</i>	"	4
4. La competenza nel giudizio di ottemperanza	"	4
4.1. <i>La disciplina legislativa</i>	"	4
4.2. <i>Il problema</i>	"	4
4.3. <i>La dottrina</i>	"	5
4.4. <i>La giurisprudenza</i>	"	5
4.5. <i>Osservazioni conclusive</i>	"	5
5. Il procedimento	"	5
5.1. <i>La disciplina legislativa</i>	"	5
5.2. <i>Il problema</i>	"	6
5.3. <i>La dottrina</i>	"	6
5.4. <i>La giurisprudenza</i>	"	6
5.5. <i>Osservazioni conclusive</i>	"	6
6. Componente delegato e Commissario <i>ad acta</i>	"	6
6.1. <i>La disciplina legislativa</i>	"	6
6.2. <i>Il problema</i>	"	7
6.3. <i>L'interpretazione ministeriale</i>	"	7
6.4. <i>La giurisprudenza</i>	"	7
7. Schema di ricorso per ottemperanza	"	8

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

1. L'istituto

Il giudizio di ottemperanza trova la sua origine nell'ambito della giurisdizione amministrativa e si può far risalire all'anno 1889, quando il legislatore con una apposita norma (art. 4 della legge n. 5992/1889) ne prevede l'attuabilità attraverso uno specifico ricorso diretto *“ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato del tribunale che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico”*.

Agli inizi degli anni settanta, la legge n. 1034 del 6.12.1971, istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali, riprese poi l'oggetto del giudizio di ottemperanza, al fine di delimitare la giurisdizione e la competenza territoriale dei nuovi giudici amministrativi.

Nel “silenzio” normativo del legislatore tributario (sia nel D.P.R. n. 636/1972 che nelle disposizioni tributarie precedenti non è fatto alcun cenno a tale procedimento), soltanto con l'art. 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 il giudizio di ottemperanza ha trovato la sua giusta collocazione anche tra le previsioni normative del contenzioso tributario. Tale disposizione consente al contribuente di esperire il giudizio di ottemperanza innanzi la Commissione tributaria per ottenere la concreta esecuzione di una sentenza.

I presupposti e le condizioni essenziali per la proposizione del ricorso, secondo il citato art. 70, sono:

a) l'esistenza di una sentenza della Commissione tributaria passata in giudicato;

b) l'inadempimento dell'Ufficio locale della competente Agenzia (o dell'ente locale) agli obblighi derivanti dalla sentenza.

Per quanto riguarda il presupposto di cui alla lettera (b) la proponibilità del ricorso è, quindi, subordinata alla scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento dell'ufficio (o dell'ente locale). In assenza (ipotesi più frequente) di tale prescrizione il contribuente deve notificare un atto di messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario all'ufficio (o all'ente locale) che deve eseguire la sentenza; decorsi almeno trenta giorni da tale notifica il ricorso può essere validamente presentato.

Quando parte del giudizio è l'Amministrazione finanziaria si ritiene che la notifica dell'atto di messa in mora deve essere effettuata esclusivamente all'ufficio che deve eseguire la sentenza, individuato nell'ufficio dell'Agenzia (o nell'ente locale) che è stato parte del giudizio tributario di merito e che sarà parte dell'instaurando giudizio di ottemperanza.

Il ricorso deve essere indirizzato al Presidente della Commissione tributaria competente e deve essere prodotto in due originali, dei quali uno è comunicato all'ufficio dell'Agenzia (o all'ente locale) obbligato a provvedere, tramite la segreteria del giudice.

La norma non fissa un termine entro cui la Commissione tributaria deve dare comunicazione del ricorso. A far data da tale comunicazione l'ufficio (o l'ente locale) ha venti giorni di tempo

per trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione tributaria, allegando la documentazione dell'adempimento eventualmente sopravvenuto.

Competente a decidere sul ricorso per l'esecuzione del giudicato è la stessa Commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato; in ogni altro caso, la competenza a decidere sull'ottemperanza è della Commissione tributaria regionale. Scaduto il termine di venti giorni dalla comunicazione del ricorso per la eventuale costituzione dell'ufficio (o dell'ente locale), il Presidente della Commissione assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. L'udienza per la trattazione va fissata non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso (termine da considerarsi meramente ordinatorio).

Se il giudice accerta l'inottemperanza dell'ufficio (o dell'ente locale), può concedere un termine per l'adempimento o provvedere direttamente o tramite un delegato da lui nominato. La Commissione, nella sentenza, non può limitarsi ad un generico ordine di adempiere rivolto all'ufficio (o all'ente locale), ma deve individuare ed emanare i provvedimenti necessari; è, quindi, solo eventuale e dettata da ragioni di opportunità pratica la delega ad un proprio componente o la nomina di un commissario *ad acta*.

Contro la sentenza della Commissione tributaria è ammesso soltanto ricorso in Cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento; il ricorso non incide, comunque, sulla immediata esecutività dei provvedimenti del giudice di ottemperanza.

Andiamo, di seguito, ad approfondire alcuni aspetti del procedimento in esame.

2. Il giudizio di ottemperanza e l'esecuzione forzata prevista dal codice di procedura civile

2.1. La disciplina legislativa

L'art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992 prevede che il contribuente può esperire il giudizio di ottemperanza, "*salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo*".

Occorre ricordare che, secondo l'attuale art. 69 del D.Lgs. n. 546/1992, se la Commissione tributaria condanna l'ufficio (o l'ente locale) al pagamento delle somme dovute in esito alle azioni di rimborso esperite dal contribuente, la sentenza è esecutiva solo dopo che è passata in giudicato. In questo caso, la segreteria rilascia alla parte interessata copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 c.p.c..

2.2. Il problema

In merito alla suddetta previsione è sorta una disputa dottrina per quanto concerne la collocazione e l'utilizzabilità del giudizio di ottemperanza rispetto al regime "ordinario" dell'esecuzione forzata disciplinato dall'art. 474 c.p.c.: in altre parole, se i due diversi procedimenti sono tra loro cumulabili e possono, pertanto, coesistere o magari essere esperiti l'uno dopo l'altro (in caso di risultato infruttuoso di quello intentato prima) oppure tra di essi vige una alternatività ad esclusione reciproca.

2.3. La dottrina

La tesi accolta dalla dottrina maggioritaria (*Glendi, Buscema, Caputo, Capolupo*) è la seguente: l'art. 70 ha volutamente

“salvato” la facoltà della parte di adire l’autorità giudiziaria ordinaria, ma non ne ha posto un obbligo, né tanto meno una priorità dell’esecuzione forzata sull’azione amministrativa, ammettendo in tal modo la totale e libera applicabilità del giudizio di ottemperanza a qualsiasi sentenza delle Commissioni tributarie.

Nel caso in cui la parte vincitrice si trovasse di fronte ad una sentenza della Commissione tributaria di condanna, avente ad oggetto, per esempio, il pagamento di una somma di denaro, avrà pertanto la possibilità di adire, secondo il proprio convincimento, tanto l’autorità giudiziaria ordinaria che il giudice tributario.

2.4. La giurisprudenza

Secondo la giurisprudenza di merito (Comm. Trib. Prov. di Milano, Sez. XXXIV, sentenza del 9 giugno 2003, n. 80), il giudizio di ottemperanza può essere promosso in via alternativa, concorrente o cumulativa rispetto alla esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile.

2.5. L’interpretazione ministeriale

Questa conclusione sembra essere avallata anche dall’Amministrazione finanziaria (con la circolare ministeriale del 23.4.1996 n. 98/E), dove si legge che, con il passaggio in giudicato della sentenza, all’interessato oltre alla esecuzione forzata è offerto anche il rimedio del giudizio di ottemperanza.

2.6. Osservazioni conclusive

In conclusione, quindi, si può affermare che il giudizio di ottemperanza e l’ese-

cuzione forzata ordinaria siano tra loro in rapporto di coesistenza e di cumulabilità e non sia pertanto ipotizzabile tra esse una situazione di antiteticità pregiudiziale, né di propedeuticità dell’esecuzione forzata rispetto al giudizio di ottemperanza.

3. Presupposti del giudizio di ottemperanza – sentenza passata in giudicato

3.1. La disciplina legislativa

L’art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992 pone come uno dei presupposti essenziali per esperire il giudizio di ottemperanza l’esistenza di una sentenza della Commissione tributaria passata in giudicato.

3.2. Il problema

Premesso che per sentenza passata in giudicato si intende quella non più impugnabile o per la quale sono scaduti i termini per l’impugnativa, si sono presentate alcune problematiche in ordine ai seguenti aspetti:

- a) se è necessario che la suddetta condizione si sia verificata all’atto della proposizione del ricorso (e non solo al momento della decisione);
- b) se il giudizio di ottemperanza può essere proposto non solo in caso di completa inerzia dell’ufficio tributario (o dell’ente locale) competente, ma anche nel caso in cui il suo adempimento risulti solo parzialmente carente rispetto al dispositivo della sentenza definitiva;
- c) se il contribuente può richiedere al giudice l’attuazione coattiva anche di singole parti della sentenza,

rispetto alle quali si è formato il giudicato interno, ossia nelle ipotesi in cui l'Amministrazione, soccombente su alcune questioni, non propone specifica impugnazione della sentenza nei gradi successivi.

3.3. La dottrina

La dottrina si è espressa favorevolmente con riferimento a tutti i sopra descritti aspetti. In particolare, alcuni autori (*Ardito, Finocchiaro*), ricordando che la sentenza passata in giudicato assomma in sé sia i caratteri della immutabilità della pronuncia del giudice, sia l'aspetto della cristallizzazione giuridica della pretesa della parte (che, in quanto accolta dal giudice, deve assolvere compiutamente i suoi effetti), sostengono che, trattandosi di un presupposto processuale, è ovvio che il giudicato debba sussistere già nel momento della proposizione della domanda e non all'atto della decisione, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

3.4. La giurisprudenza

Anche la giurisprudenza si è pronunciata in senso favorevole in ordine agli aspetti in esame, ed in particolare ha ritenuto che:

- è necessario che il passaggio in giudicato della sentenza si sia verificato all'atto della proposizione del ricorso (Consiglio di Stato n. 1179 del 19.9.1991);
- il giudizio di ottemperanza può essere proposto anche nel caso in cui l'adempimento dell'ufficio tributario (o dell'ente locale) risulti solo parzialmente carente rispetto al dispositivo della sentenza definitiva (Consiglio di Stato n. 874 del 27.5.1991);

- il contribuente può richiedere al giudice l'attuazione coattiva anche di singole parti della sentenza, rispetto alle quali si è formato il giudicato interno, ossia nelle ipotesi in cui l'Amministrazione, soccombente su alcune questioni, non propone specifica impugnazione della sentenza nei gradi successivi (Corte di Cassazione, sentenza n. 358 del 14.1.2004).

4. La competenza nel giudizio di ottemperanza

4.1. La disciplina legislativa

La norma dispone che il giudizio di ottemperanza deve essere promosso davanti alla Commissione tributaria provinciale quando la sentenza di condanna a favore del contribuente sia stata da essa pronunciata, mentre in tutti gli altri casi sarà competente, in via residuale, la Commissione tributaria regionale.

4.2. Il problema

Pur essendo la suddetta disposizione chiara e sintetica, si possono tuttavia presentare casi problematici che possono sollevare dei dubbi sulla competenza del giudice.

Pensiamo, ad esempio, ad una sentenza passata in giudicato della Commissione tributaria regionale, che ha confermato nel merito quella di primo grado ovvero che ha dichiarato inammissibile il procedimento di appello o che ha rigettato l'appello stesso; oppure al caso in cui il provvedimento della Commissione tributaria regionale passato in giudicato consiste in un decreto o in una

ordinanza di inammissibilità o di estinzione del giudizio, o ancora al caso di una sentenza della Corte di Cassazione che abbia deciso anche nel merito, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale e confermando la sentenza della Commissione tributaria provinciale.

4.3. La dottrina

In questi casi, ed in altri simili che possono verificarsi, mentre alcuni autori (*Bafile*) sostengono che la formula “in ogni altro caso” contenuta nel comma 1 dell’art. 70 sia “totalizzante” e che, dunque, la competenza spetti comunque alla Commissione tributaria regionale, altri (*Finocchiaro, Ardito*) ritengono che nelle descritte ipotesi la competenza possa essere individuata nella Commissione tributaria provinciale, cioè nel giudice che ha emesso la “effettiva” sentenza di cui si chiede l’ottemperanza (e ciò anche in analogia a quello che è normalmente previsto per il giudizio di ottemperanza riguardo ai giudizi amministrativi ordinari).

4.4. La giurisprudenza

Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza 18266 del 21.1.2004, affermando che la Commissione tributaria provinciale è competente per il giudizio di ottemperanza, in base all’art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992, esclusivamente nel caso in cui sia passata in giudicato una sentenza da essa emessa, il che può verificarsi:

- o per la mancata impugnazione della decisione di primo grado;
- o quando il giudizio di secondo grado si concluda con una dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità

dell’appello; per cui la sentenza di primo grado resta ferma, senza essere sostituita da quella di appello, che costituisce giudicato formale e non sostanziale, salvo che per il capo contenente la eventuale condanna alle spese, che assume valore di giudicato sostanziale e costituisce titolo esecutivo autonomo, e va perciò fatto valere in sede di ottemperanza, esso solo, dinanzi alla Commissione tributaria regionale.

4.5. Osservazioni conclusive

Vero è che il ricorso per ottemperanza, nel caso in cui venga respinto per difetto di competenza, ben potrebbe essere presentato di nuovo entro l’ordinario termine decennale. Nonostante la pronuncia della Corte di Cassazione, tale punto è tuttavia troppo delicato per essere lasciato a non univoche interpretazioni, per cui si auspica un intervento del legislatore sul punto.

5. Il procedimento

5.1. La disciplina legislativa

Il giudizio di ottemperanza segue uno schema procedurale autonomo, che si diversifica rispetto al percorso previsto per l’ordinario atto introduttivo del giudizio e che appare sostanzialmente mutuato dalle leggi sulla giustizia amministrativa.

La norma dispone che il ricorso indirizzato al Presidente della Commissione tributaria deve contenere la sommaria esposizione dei fatti, con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di

cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia, unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora.

5.2. Il problema

Un problema su cui si è dibattuto in dottrina è se la mancata produzione dei suddetti documenti determini l'inammissibilità del ricorso.

5.3. La dottrina

Secondo la dottrina prevalente (*Bellagamba, Glendi*), la mancata allegazione della copia della sentenza ottemperanda non determinerebbe l'inammissibilità del ricorso, purché nello stesso siano stati indicati compiutamente gli estremi della sentenza stessa.

Per quanto riguarda l'altro documento, alcuni (*Finocchiaro*) ritengono che se non dovesse essere allegata al ricorso l'atto di messa in mora, ove lo stesso fosse necessario al fine di instaurare il giudizio di ottemperanza, quando cioè nella sentenza manchi l'indicazione di uno specifico termine entro il quale l'Ufficio soccombente è tenuto ad adempiere, si determinerebbe l'inammissibilità del ricorso per carenza di prova in merito ad uno dei presupposti necessari del giudizio stesso.

Altri (*Glendi*) ritengono invece che le legge ne impone sì la produzione, ma senza limiti di tempo, per cui detto atto potrà essere prodotto anche dopo il deposito del ricorso.

5.4. La giurisprudenza

La Commissione tributaria provinciale di Trento (sez. I, sentenza 4 maggio 2000, n. 57/1/2000) ha ritenuto che la

mancata produzione della copia della sentenza e dell'atto di messa in mora non può costituire elemento di nullità, ma semplice "temporanea improcedibilità" dell'azione di ottemperanza. Questo in considerazione del dato che la sentenza e l'atto di messa in mora sono documenti acquisibili in qualsiasi momento, quindi anche in fasi successive alla presentazione del ricorso.

5.5. Osservazioni conclusive

Si può ritenere che, prevedendo espressamente la norma a pena di inammissibilità soltanto la "precisa indicazione" della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, i documenti in esame (copia della stessa e originale o copia autentica dell'atto di messa in mora, se necessario) possano essere prodotti anche successivamente alla proposizione del ricorso e sino alla data di trattazione, in difetto il ricorso dovrà essere rigettato per omessa prova, incombente sulla parte ricorrente, dei presupposti del giudizio di ottemperanza.

6. Componente delegato e Commissario *ad acta*

6.1. La disciplina legislativa

Il collegio, qualora ritenga di accogliere la pretesa del contribuente, al fine di rimuovere lo stato d'inerzia dell'Amministrazione finanziaria (o dell'ente locale), può delegare un proprio componente o nominare un commissario *ad acta*, il quale, entro un termine fissato, sostituendosi all'ufficio inadempiente, dovrà compiere, in vece ed a spese del-

l'ufficio stesso, gli adempimenti che permetteranno al contribuente di avere piena soddisfazione di quanto stabilito in suo favore dalla sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza.

6.2. Il problema

Le attività che il componente delegato o il commissario *ad acta* sono chiamati a svolgere praticamente possono essere di vario genere: essi potrebbero essere nominati per riliquidare un tributo, per effettuare notifiche al contribuente, per ricalcolare gli interessi dovuti dall'Amministrazione finanziaria, per risolvere questioni attinenti ai criteri di liquidazione del tributo sui quali siano sorte interpretazioni contrastanti ed altre ancora.

Il caso pratico più frequente e di maggiore interesse è, tuttavia, l'esecuzione dei rimborsi di imposte.

A tal riguardo, una procedura molto efficace che il componente delegato o il commissario *ad acta* sono legittimati ad adottare per ottenere l'esecuzione dei rimborsi di imposte non effettuati dagli uffici (o dagli enti locali) è l'emanazione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso di cui all'art. 4 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Il problema che si è posto consiste nella possibilità o meno da parte del soggetto delegato dalla Commissione tributaria di rivolgere l'emissione del suddetto ordine di pagamento in conto sospeso soltanto nei confronti

della Banca d'Italia od anche nei confronti del concessionario della riscossione dei tributi.

6.3. L'interpretazione ministeriale

La ammissibilità di tale procedura, che inizialmente aveva suscitato dubbi sia da parte della Banca d'Italia che dell'Amministrazione finanziaria, è stata successivamente riconosciuta da quest'ultima con la circolare ministeriale del 4 febbraio 2003 n. 5/E.

Con tale circolare, tuttavia, l'Amministrazione finanziaria rammenta che la legge consente di rivolgere l'emissione dell'ordine in conto sospeso unicamente nei confronti del tesoriere provinciale (Banca d'Italia), mentre tale procedura non è assolutamente ammessa nei confronti del concessionario della riscossione, che non riveste la qualifica di tesoriere dell'Amministrazione.

6.4. La giurisprudenza

La tesi sopra esposta dell'Amministrazione finanziaria è stata smentita dai giudici tributari (Comm. Trib. Prov. di Trento, Sez. I, 11 maggio 2000, n. 61/1/2000, e Comm. Trib. Prov. di Roma, Sez. IX, 20 febbraio 2001, n. 81), secondo i quali con il giudizio di ottemperanza il collegio giudicante può ordinare che il pagamento di quanto dovuto al contribuente sia eseguito anche dal concessionario della riscossione, mediante prelievo dai fondi riscossi per conto dell'erario.

7. Schema di ricorso per ottemperanza

AL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE(*)
DI

Ricorso per giudizio di ottemperanza

Per: la Società.....
nel giudizio contro: Ufficio.....

La Società... ..(cod. fisc./P. iva) nella persona del proprio legale rappresentante Sig. difesa dal Rag./Dott.per delega a margine del presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in.....Cap.....Via.....n..... .

PREMESSO

- che con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale(*) di..... n.....emessa dalla sezione n. ... il e depositata il, in accoglimento integrale del ricorso proposto dalla Società....., veniva condannato l'Ufficioalla restituzione della somma di, oltre agli interessi come per legge;
- che la sentenza è stata notificata all'Ufficio in data.....;
- che la stessa è divenuta definitiva per mancata impugnazione;
- che è decorso il termine previsto dal comma 2 dell'art. 70 del D. Lgs. 546/1992;
- che l'ufficio non ha rimborsato le somme oggetto della richiamata sentenza (*ovvero non ha adempiuto a quanto disposto dalla Commissione tributaria provinciale(*) di con la suddetta sentenza*);
tutto ciò premesso, la Società....., per il tramite del sottoscritto difensore

CHIEDE

ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 546/1992, l'ottemperanza del giudicato con l'emanazione dei conseguenti provvedimenti fino all'integrale rimborso delle somme dovute, e la condanna dell'Ufficio alla spese del presente giudizio.

Si deposita:

- 1) presente ricorso in doppio originale;
- 2) copia autentica della sentenza n. notificata il.....;
- 3) (*eventuale originale o copia autentica dell'atto di messa in mora*).

Luogo e data

Firma del difensore

(Rag./Dott.)

(*) *Ovvero, a seconda dei casi, la competente Commissione tributaria regionale.*

N.B. – *La parte che ha ottenuto la condanna definitiva dell'Ufficio o dell'ente locale al rimborso di somme, può richiedere l'esecuzione forzata della sentenza di condanna secondo quanto disposto dal codice di procedura civile. In alternativa, può richiedere l'ottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza alla stessa Commissione che ha emesso il provvedimento divenuto definitivo. In questo caso deve proporre ricorso, indirizzato al Presidente della commissione, da depositare in doppio originale, in bollo, alla segreteria della commissione. La segreteria provvede a comunicare il ricorso all'Ufficio, nei cui confronti viene richiesto il giudizio di ottemperanza, ed il Presidente fissa il giorno per la trattazione non oltre novanta giorni dal deposito. Dell'udienza viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima; le parti possono partecipare all'udienza senza dover presentare alcuna ulteriore istanza di discussione. Il collegio adotta con sentenza tutti i provvedimenti necessari per l'ottemperanza. Contro la sentenza è ammesso soltanto ricorso in Cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.*